

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1983 del 23/06/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COOPERATIVA AGRICOLA CESENATE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Comune di Cesena, Via Calcinaro n. 1450. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di selezione di bulbi di cipolla sito nel Comune di Cesena, Via Calcinaro n. 2075.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2038 del 23/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventitre GIUGNO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COOPERATIVA AGRICOLA CESENATE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Comune di Cesena, Via Calcinaro n. 1450. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di selezione di bulbi di cipolla sito nel Comune di Cesena, Via Calcinaro n. 2075.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- Legge 26 ottobre 1995 n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 23/12/2015 acquisita al Prot. Unione 52845 e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 110167 del 30/12/2015, da **COOPERATIVA AGRICOLA CESENATE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**, nella persona di Giovanni Piersanti, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Cesena, Via Calcinaro n. 1450, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale **per lo stabilimento di selezione di bulbi di cipolla sito nel Comune di Cesena, Via Calcinaro n. 2075**, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;

- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 18/02/2016 Prot. Unione 6935, acquisita da Arpae al PGFC/2016/2245, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale indizione della Conferenza di Servizi;

Dato atto che con nota PGFC/2016/4250 del 24/03/2016, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 06/04/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti come riportati in allegato al presente provvedimento e fatta salva l'acquisizione di specifica documentazione integrativa;
- in merito allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, il Comune di Cesena ha rilasciato il relativo Benestare (Atto Prot. Com.le 33653 del 30/03/2016), acquisito da Arpae al PGFC/2016/4580 del 01/04/2016;
- in merito alla valutazione di impatto acustico, ha preso atto che il Comune di Cesena con nota Prot. Com.le 3525/466 del 13/01/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/434 ha comunicato che *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 138/AUA/2015, in cui è stata allegata una Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà datata 23 luglio 2015 ove si dichiara il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale dichiarazione in merito all'impatto acustico”*;
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento e fatta salva l'acquisizione della documentazione integrativa riguardante le emissioni in atmosfera;

Considerato che con Nota PGFC/2016/4919 del 07/04/2016 è stata richiesta alla Ditta la documentazione integrativa sulla base di quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi;

Dato atto che in data 22/04/2016 la ditta ha inoltrato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio documentazione integrativa riguardante le emissioni in atmosfera, acquisita al Prot. Unione 16442 ed da Arpae al PGFC/2016/ 6144;

Visto che in data 24/05/16 la Ditta ha trasmesso ulteriore documentazione riguardante le emissioni in atmosfera, acquisita da Arpae al PGFC/2016/7849;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, acquisite in data 31/05/2016;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le n.33653 del 30/03/2016 a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena avente ad oggetto *“BENESTARE N. 13833 per il*

rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in fognatura”, acquisito da Arpae al PGFC/2016/4580;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie sopraccitate in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Cesena con Atto Prot. Com.le 89597/338 del 17/12/2012;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **COOPERATIVA AGRICOLA CESENATE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio e la proposta del provvedimento acquisiti in atti, resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **COOPERATIVA AGRICOLA CESENATE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA** (C.F./P.IVA 00144040409), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Calcinaro n. 1450, **per lo stabilimento di selezione di bulbi di cipolla sito nel Comune di Cesena, Via Calcinaro n. 2075.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., come nuovo stabilimento.

Con nota PGFC/2016/1150 del 29/01/2016 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, una relazione tecnica istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 06/04/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissione E1 scarico bulbi – insaccatrice - L'attività di scarico e movimentazione dei bulbi è compresa al punto 4.1.1 “Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce un valore limite per l'inquinante “materiale particellare” pari a 20 mg/Nmc, nonché al capoverso 3. dell'Allegato 4.18 “Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite per l'inquinante “polveri totali” pari a 10 mg/Nmc. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite in emissione più restrittivo stabilito al succitato punto 4.18 alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Tenuto conto, altresì, che sulla emissione è installato un impianto di abbattimento rispondente ai criteri della “migliore tecnologia” (filtro a maniche) dotato di pressostato differenziale, si applica quanto previsto al punto 8.1 dalla DGR 960/99, ovvero il controllo annuale è sostituito dalla registrazione delle manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una periodicità almeno mensile trattandosi di filtro a maniche con pulizia automatica ad aria compressa. L'attività nella linea insaccatrice automatica (taglio a caldo del sacco di rete) è compresa all'Allegato 4.4 “Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite per l'inquinante “Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)” pari a 20 mg/Nmc. Considerato che la superficie di materiale plastico (rete) sottoposta al taglio a caldo è molto modesta, e che pertanto si prevede un limitato quantitativo di COV nell'effluente in uscita, si ritiene di non stabilire l'obbligo dell'autocontrollo periodico annuale. Dovranno comunque essere effettuati i controlli di messa a regime (sia per le “polveri totali” che per i “Composti organici volatili”), sulla base degli esiti dei medesimi potrà essere ridefinita questa valutazione.

Emissione T1 bruciatore impianto asciugatura bulbi (230,3 kW, a metano) – Tale impianto risulta compreso alla lettera dd) di cui alla parte I dell'Allegato IV in quanto attività definita "scarsamente rilevante"; secondo quanto disposto dall'art. 272, comma I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non è sottoposto ad autorizzazione ai sensi del titolo I del D.lgs. 152/06. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni specificatamente previsti dalla Regione Emilia Romagna all'interno dei Piani o Programmi o delle Normative di cui all'articolo 271 commi 3 e 4 del D.lgs. 152/06, e che sono attualmente individuati al punto 1 e punto 3 della parte III dell'allegato 1 alla parte V del DLgs 152/06 senza obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

Emissione S1 aria calda da asciugatura bulbi - Si ritiene che non debba essere classificato come sfiato/ricambio d'aria ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., come proposto dalla Ditta, ma debba essere oggetto della autorizzazione. Tuttavia, considerata l'estrema saltuarietà del

suo utilizzo (1-2 giorni/anno) e tenuto conto che la stessa avviene a temperature di circa 42/43°C, si ritiene non necessario stabilire valori limite per gli eventuali inquinanti di questa emissione.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 06/04/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Il Responsabile dell'endoprocedimento, successivamente alla Conferenza di servizi, ha ritenuto che l'emissione S1 "Aria calda da cabina asciugatura bulbi" debba essere considerata "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" e come tale esclusa dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 271 comma 1 del DLgs 152/06, in quanto derivante da un impianto compreso alla lettera v-bis) parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Impianti di essiccazione di materiali agricoli vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a GPL o a biogas", dal momento che il gestore è impresa agricola e che la potenza termica nominale del corpo essiccante alimentato a metano è pari a 230,3 kW.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 06/04/16 e delle successive valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento riportate sopra, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 23/12/2015 P.G.N. 52845, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE T1 - BRUCIATORE IMPIANTO ASCIUGATURA BULBI (230,3 kW, a metano)

proveniente da un impianto compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Materiale Particellare	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

EMISSIONE N. S1 – ARIA CALDA DA CABINA ASCIUGATURA BULBI

proveniente da un impianto compreso alla lettera v-bis) parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Impianti di essiccazione di materiali agricoli vegetali impiegati da

imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a GPL o a biogas”.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di selezione di bulbi di cipolla sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 – SCARICO BULBI - INSACCATRICE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	30.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui all'**emissione N. 1** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Cesena, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui all'**emissione N. 1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione N. 1** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. Il controllo analitico periodico annuale per l'inquinante “Polveri totali” alla **emissione N. 1** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie

negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 8**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento. Il controllo analitico periodico annuale per l'inquinante "Composti organici volatili" non viene prescritto, considerato che la superficie di materiale plastico (rete) sottoposta al taglio a caldo è molto modesta e che pertanto si prevede un limitato quantitativo di COV nell'effluente in uscita; sulla base degli esiti dei controlli di messa a regime di cui al precedente punto 6. potrà essere ridefinita d'ufficio questa prescrizione.

8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione N. 1**, così come richiesto al precedente **punto 7**.

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

PREMESSE

Esaminata la domanda pervenuta il 23/12/2015 (PGN 115369 del 30/12/2015) intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per il RINNOVO dell'autorizzazione allo scarico di: ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE provenienti dall'insediamento ubicato nel Comune di Cesena in via CALCINARO n. 2075

Visti:

- il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

Visti inoltre:

- l'autorizzazione allo scarico **PG N. 89597 del 17/12/2012** emessa dal Comune di Cesena;
 - il parere Hera protocollo n. 33712 del 11/03/2016, acquisito dal Comune di Cesena al Prot. PG N 28604 del 16/03/2016;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	Cooperativa Agricola Cesenate Soc. Coop. Agricola
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA CALCINARO, 2075 - CESENA
Destinazione d'uso dell'insediamento	Lavorazione ortofrutta
Potenzialità dell'insediamento	50 mc/anno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Ricettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo A'
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Degrassatore
Impianto finale di trattamento I	IMPIANTO DEP. CESENA, VIA CALCINARO CESENA

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche nella Fognatura nera "tipo A" provenienti dall'insediamento indicato in premessa, è autorizzato secondo lo schema fognario allegato all'autorizzazione iniziale e nel rispetto delle prescrizioni Hera (prot. 33712 del 11/03/2016) di seguito riportate:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio cassoni**.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 4 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato prima di ogni trattamento depurativo. Per i parametri/sostanze non compresi nella tab. 4 valgono i valori limite previsti nella tab. 3 All. 5 D.Lgs. 152/06 per lo scarico in acque superficiali.
- 3) **L'eventuale riattivazione dello scarico derivante dall'attività di lavaggio cassoni dovrà essere comunicata per iscritto a HERA e agli organi di controllo. In tale occasione dovrà essere eseguita una analisi di caratterizzazione delle acque reflue, prelevate prima di ogni trattamento depurativo, al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. L'esito di tali analisi dovrà essere inoltrato, non appena disponibile, a HERA e agli organi di controllo.**
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **n. 2 degrassatori volume minimo 500 lt cad.** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali assimilate);
 - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali assimilate) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- 5) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 6) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
- 7) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 8) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 9) A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.
- 10) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 11) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

12) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere soprariportate, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.